




Associazione Italiana Allenatori Calcio

Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (NO)
E-Mail : info@aiaenovaravco.it



DEFERIMENTI ARCHIVIATI

ANNO 2011

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ALLENATORE

Procedimento disciplinare a carico di MANUEL MASOERO poiché risulterebbe aver svolto la funzione di allenatore nella stessa stagione sportiva 2010/2011 a favore di due società (prima Castellettese, promozione, e poi Cannobiese/Mergozzo, prima categoria).

Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Masoero è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore della US Cannobiese Mergozzo pur essendo tesserato nella stessa ss 2010/11 per la consorella AC Castellettese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito in data 18/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano comprovati dalle concordanti dichiarazioni rese da numerosi calciatori tesserati per la US Cannobiese Mergozzo

P.Q.M.

dichiara il sig. MANUEL MASOERO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012.

PROVVEDIMENTI A CARICO DI DIRIGENTI E SOCIETA'

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. MARZANO Marco, Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, in riferimento all'art. 38 comma 1 NOIF, e della società US CANNOBIESE MERGOZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS con atto del 23.03.2012, la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare il Sig. MARZANO Marco, Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, in riferimento all'art. 38 comma 1 NOIF, "per aver consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, al tecnico Sig. MASOERO Manuel di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società US CANNOBIESE MERGOZZO, essendo, peraltro, già vincolato con la società AC CASTELLETTESE", e la società US CANNOBIESE MERGOZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, "per le condotte ascrivibili al Presidente ed al tecnico".

Nella seduta tenutasi in data 15.06.2012 innanzi a questa Commissione, compariva l'attuale Presidente della società US CANNOBIESE MERGOZZO, Sig. GABBANI Marco, in rappresentanza della società stessa; non compariva, invece, benché ritualmente citato, il Sig. MARZANO Marco, in assenza del quale la Commissione Disciplinare procedeva nel modo seguente. Preliminarmente il

Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell'art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Veniva pertanto concordata tra le parti la seguente sanzione: euro 150,00 di ammenda a carico della società US CANNOBIESE MERGOZZO. Preso atto dell'accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l'accoglimento della richiesta suddetta. A carico del Sig. MARZANO Marco, nei cui confronti si procedeva nelle forme del giudizio ordinario, stente la sua assenza, il rappresentante della Procura Federale chiedeva applicarsi la sanzione di mesi 3 di inibizione. Al riguardo la Commissione, alla luce di quanto risulta dagli atti, dai quali emerge chiaramente la prova della responsabilità del Sig. MARZANO Marco per la violazione contestatagli, ritenendo altresì congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale rispetto alla gravità di tali fatti, applica al Sig. MARZANO Marco la sanzione di mesi 3 di inibizione.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare APPLICA nei confronti della società US CANNOBIESE MERGOZZO la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 e nei confronti del Sig. MARZANO Marco la sanzione di mesi 3 di inibizione.